



COMUNE DI CONCOREZZO

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE CIG. 9521523159

Art. 1 - Oggetto della Concessione e condizioni generali

La concessione ha per oggetto l'uso, la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici di proprietà comunale destinati al servizio di illuminazione votiva delle tombe, loculi, ossari, cappelle e sepolture in genere del cimitero comunale di Concorezzo.

Per esercizio del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri deve intendersi l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione votiva, nonché la relativa fornitura/consumo dell'energia elettrica.

Sono a carico del concessionario le certificazioni previste dalla normativa vigente.

Il Comune si impegna a non concedere a terzi l'autorizzazione a eseguire impianti elettrici per illuminazione votiva nell'ambito del cimitero, restando in tal modo assicurato, di fatto, al Concessionario l'esercizio in esclusiva del servizio di illuminazione votiva.

Rimane impregiudicata per i cittadini la facoltà di servirsi liberamente di altri sistemi di illuminazione votiva (olio, ceri, ecc.), che non richiedano l'alimentazione attraverso una rete elettrica.

Art. 2 - Durata della concessione

La Concessione è data in esclusiva per la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla sottoscrizione della Convenzione e cesserà di pieno diritto al termine della stessa senza obbligo di preavviso da parte del Comune.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dalla concessione in caso di individuazione di nuove modalità di gestione del servizio.

Art. 3 - Ammontare della concessione

L'importo presunto annuo della concessione è pari a € 32.750,00, calcolato quale media arrotondata dei ricavi del servizio degli anni 2019-2021:

Anno	UtENZE attive	Canone annuo	Ricavi del servizio
2019	3.493	€ 9,36	€ 32.694,48
2020	3.468	€ 9,36	€ 32.460,48
2021	3.535	€ 9,36	€ 33.087,60

Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio – Prestazione e oneri

Il servizio di illuminazione elettrica votiva dovrà essere svolto dalla Concessionaria nel rispetto del presente Capitolato, delle vigenti norme tecniche di settore, delle norme di disciplina dei servizi pubblici locali e del Codice dei Contratti.

La società concessionaria, con oneri a proprio carico, è tenuta:

a) all'installazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di

illuminazione votiva, nonché la relativa fornitura/consumo dell'energia elettrica, incluso quelli necessari all'adeguamento normativo;

b) alle certificazioni previste dalla normativa vigente;

c) alla fornitura continua di energia elettrica e relativa volturazione (a proprio nome) di tutte le utenze per l'erogazione dell'illuminazione per tutti i servizi attivi a fronte di contratto di utenza, assicurando l'alimentazione a tutte le lampade votive installate;

d) alla fornitura ed eventuale sostituzione delle lampade esaurite con lampade a led di colorazione ambra di potenza non superiore a 0,3 W e luminosità almeno pari ad 1 lumen ad un metro di distanza;

e) alla sostituzione del relativo porta lampade (ove necessario) adeguato alla lampada, sempre in conformità e nel rispetto delle normative vigenti;

f) alla fornitura e allaccio del porta lampada e alla verifica della rispondenza alle norme di legge;

g) all'ordinaria manutenzione di tutte le componenti degli impianti elettrici;

h) alla gestione amministrativa e contabile dei contratti di utenza e dei relativi canoni di abbonamento, comprese richieste di allaccio, riallaccio, spostamento, voltura, morosità, distacco, reclami, danni a persone e cose;

i) a fornire annualmente, su supporto informatico digitale aperto: (.docx .xlsx o altro da concordare), la banca di tutti i dati relativi agli utenti, alle riscossioni eseguite, canoni, allacci, riallaccio, spostamento, voltura, morosità, distacco, reclami, danni ecc....); inoltre il Concessionario dovrà fornire tutti i dati statistici che in qualsiasi momento vengano richiesti su servizi e riscossioni contemplati dal presente Capitolato;

l) all'allacciamento principale alla rete elettrica di distribuzione e per la relativa fornitura di energia per tutta la durata della Concessione nonché l'eventuale adeguamento della potenza contrattuale in base alle variazioni di assorbimento delle lampade in gestione;

m) ad estendere le reti votive negli eventuali manufatti di ampliamento realizzati dal Comune;

n) a versare al Comune il canone annuo per la gestione del servizio, calcolato sull'importo complessivo dei canoni di abbonamento annuali dovuti per i punti luce attivi, come previsto al successivo art.5;

o) a impiegare, per la gestione amministrativa delle utenze, dei servizi attivi e i relativi contratti, specifico software gestionale, concedendo al Comune accesso informatico al software stesso;

p) ad assumere tutte le spese necessarie per la stipula del contratto di concessione del servizio.

La Concessionaria, pertanto, nel fare uso degli impianti elettrici per il loro sfruttamento economico, è obbligata a conservare detti beni, che restano di proprietà del Comune concedente, garantendone il corretto funzionamento ed il mantenimento in efficienza con le attività di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria e secondo le norme di disciplina in materia di impianti elettrici, compreso:

- sostituire, quando ne ricorra la necessità, parti e componenti quali linee, trasformatori d'isolamento, interruttori di protezione, lampade, portalampade etc. non rispondenti al mantenimento delle condizioni di efficienza e sicurezza per l'ordinaria usura dovuta all'utilizzo;

- effettuare verifiche, anche mediante misurazioni strumentali, sulle condizioni di sicurezza degli impianti ed il funzionamento dei dispositivi di protezione (interruttori differenziali,

magnetotermici, verifica isolamento cavi e verifica messa a terra, quando esistente);

Nelle attività di esercizio del servizio, sostituzione delle lampade, nuovi allacciamenti, manutenzione degli impianti, l'esecuzione delle opere impiantistiche dovrà essere compiuta dalla Concessionaria a regola d'arte e secondo norme CEI, con prodotti marcati CE e certificata, quando ne ricorrono le condizioni.

Gli impianti votivi di nuova costruzione dovranno inoltre essere sempre realizzati a perfetta regola d'arte in modo da non arrecare pregiudizio all'estetica del luogo e dovranno essere conformi alle prescrizioni previste nella Guida C.E.I. (blu) n.8 impianti all'aperto, capitolo 7 Cimiteri.

Tutti gli oneri finanziari relativi alle attività e ai lavori di cui sopra, per la quale è obbligata la Concessionaria, nonché tutti quelli necessari all'espletamento del servizio in concessione, sono a carico della Concessionaria medesima e compensati dalla riscossione dei canoni di abbonamento annuali e dai contributi forfettari di allaccio e riallaccio.

Art. 5 - Tariffe del servizio

Dall'avvio della presente nuova concessione, le tariffe da applicare all'utenza, sono le seguenti:

<u>Canone di abbonamento annuo</u>		
<i>Ossari – Colombari – Tombe – Tombe di famiglia - Cappelle</i>	€	9,36
<u>Contributo una-tantum di allacciamento</u>		
<i>Ossari – Colombari</i>	€	4,90
<i>Tombe, tombe di famiglia, cappelle</i>	€	15,39

I suddetti importi sono al netto dell'IVA e delle spese di spedizione ed esazione. Nel caso delle Cappelle, il contributo di allacciamento si intende remunerativo unicamente per l'adduzione dell'energia elettrica all'ingresso delle stesse; ogni altro lavoro necessario alla distribuzione dell'energia all'interno del locale sarà oggetto di trattativa privata tra la ditta appaltatrice ed il proprietario.

Qualsiasi modifica della tariffa s'intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione, e l'utente se non vorrà accettare tali modifiche dovrà disdire il contratto. Le tariffe di abbonamento e di allacciamento, di regola, sono annualmente aggiornate secondo l'andamento dei prezzi al consumo da fonte ISTAT.

La riscossione del canone annuo di abbonamento di cui trattasi sarà effettuata in una unica soluzione nell'anno di competenza, entro il 30 giugno.

Nel caso di disdetta o morosità dell'utente che comporti la sospensione dell'erogazione del servizio e/o l'interruzione della fornitura elettrica, i terminali di impianti dovranno essere rilasciati in opera ad eccezione dei porta-lampade e delle lampade, materiale che dovrà essere rimosso e conservato a cura della Concessionaria.

La Concessionaria dovrà subentrare nei contratti con gli utenti già in essere senza alcun onere aggiunto per gli stessi.

Art. 6 - Riscossione dei canoni

La Concessionaria, per il versamento da parte degli utenti del servizio, dovrà mettere a disposizione ogni utile forma di pagamento anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*). Per la riscossione dei canoni di abbonamento e i contributi forfettari di cui all'art. 7, il concessionario dovrà fare uso

esclusivamente della piattaforma PagoPA.

Art. 7 - Canone annuo che la ditta Concessionaria deve corrispondere al Comune concedente

La Concessionaria dovrà corrispondere al Comune il corrispettivo annuo determinato dal valore percentuale offerto nell'ambito della procedura di affidamento.

Il suddetto importo, potrà subire variazioni sia in aumento, che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti e/o disdette di contratti di lampade in abbonamento, senza che la Concessionaria possa avanzare pretese in merito.

Il pagamento annuale a favore del Concedente dovrà avvenire in acconto entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno di competenza e, a saldo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

La Concessionaria dovrà trasmettere al Servizio comunale competente tutto il materiale di riscontro delle riscossioni e dei canoni effettuati.

Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato nei termini sopra fissati, il Comune, trascorsi trenta giorni dalla scadenza applicherà gli interessi legali vigenti sui ritardati pagamenti nonché tutte le eventuali spese che ne possano derivare.

Non ci sono costi di gestione a carico dell'Ente nell'ambito delle entrate derivanti dal pagamento delle tariffe a carico degli utenti.

Art. 8 - Tracciabilità

La Concessionaria si impegna ad eseguire i pagamenti, comunque riferibili al servizio oggetto del presente capitolato, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicanti il CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito dall'Autorità, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, di cui dovrà comunicare gli estremi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare ed ogni loro modifica, non impiegando mai denaro contante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

La Concessionaria si impegna, altresì, al rispetto di tutti gli altri obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 9 – Stipula del contratto e attivazione del servizio

La stipula del contratto di Concessione del servizio avverrà in forma pubblica amministrativa nei termini di legge. È facoltà dell'Amministrazione committente procedere alla consegna del servizio nelle more di perfezionamento del contratto.

Sono allegati al contratto:

- il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati,
- la cauzione definitiva del 10% sull'importo contrattuale che dovrà essere prestata mediante garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- le coperture assicurative di cui all'art.15.

Art. 10 - Consegna e riconsegna degli impianti

Con verbale di consegna la Concessionaria prende in carico gli impianti, i locali e le parti di edificio ove detti impianti si trovano, come risultanti da specifico stato di consistenza alla data di accesso. Sarà cura della Concessionaria richiedere all'attuale gestore la

documentazione tecnica ed amministrativa concernente il servizio (dichiarazioni di conformità, elenco aggiornato dei servizi attivi e dei relativi utenti, con indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa, elenco i degli utenti morosi).

Alla cessazione del servizio, la concessionaria dovrà riconsegnare gli impianti e le forniture come risultanti da specifico stato di consistenza alla data di cessazione della concessione. Sarà, inoltre, cura della Concessionaria restituire al Comune ovvero al nuovo gestore la documentazione tecnica e amministrativa concernente il servizio, adeguatamente aggiornata, quale le dichiarazioni di conformità e la banca dati relativa alla gestione del servizio di che trattasi (anagrafica dei servizi attivi al termine della Concessione e dei relativi utenti, con indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa, elenco degli utenti morosi) che saranno messi a disposizione in copia cartacea ovvero in formati digitalizzati in formato aperto secondo gli standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, a seconda dei casi.

Il Comune alla scadenza della concessione entrerà in piena proprietà delle modifiche ed aggiunte fatte agli impianti dalla Concessionaria senza che questa abbia nulla a pretendere e senza obbligo di alcun indennizzo essendo questo compensato dalle remunerazioni derivanti dalle tariffe per il canone annuale e contributi forfettari di allaccio/riallaccio.

Art. 11 - Sede operativa, comunicazioni e reperibilità

La Concessionaria individua un responsabile che dovrà essere reperibile anche telefonicamente (telefono fisso e cellulare) che dovrà curare i rapporti fra la Concessionaria e il Comune concedente e il responsabile individuato.

La Concessionaria dovrà apporre in bacheche agli ingressi del cimitero di cui alla presente concessione, apposito avviso nel quale dovranno essere indicati i numeri telefonici e fax, l'indirizzo email, il luogo e gli orari di presenza del proprio operatore per i rapporti con gli utenti (onde reperire le richieste di allacciamento, le segnalazioni di guasti lampade spente) e quanto altro necessario per garantire la trasparenza del servizio verso i cittadini.

Art. 12 – Sicurezza del servizio

La Concessionaria si assume l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, tutela della salute e igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o le prestazioni specialistiche in essi compresi. Inoltre, si assume anche l'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro per realizzare quanto commissionato nell'assoluto rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute.

Resta inteso che la Concessionaria dovrà dimostrare di essere in regola con le norme di sicurezza stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.. La Concessionaria dovrà tenere aggiornato il proprio documento di valutazione del rischio: in particolare, rientrando la Concessione nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii. medesimo, dovrà redigere e presentare agli organi competenti i relativi piani di sicurezza.

I piani dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso della Concessione, nonché ogni qualvolta la Concessionaria intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Sarà compito del Responsabile incaricato dalla Concessionaria (addetto e/o preposto) far rispettare tutto

quanto previsto dal piano stesso.

La concessionaria si assume inoltre l'obbligo:

- dell'osservanza delle norme di sicurezza verso persone terze (visitatori, parenti, ecc.) e della predisposizione a sue spese di tutte le misure ritenute necessarie per la prevenzione e protezione nei loro confronti,
- ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti, con l'accertamento preventivo dell'eventuale loro presenza;
- di dare immediata comunicazione al Comune concedente di qualsiasi infortunio in cui incorrano il proprio personale o terzi precisando circostanze e cause;
- di predisporre ogni provvedimento allo scopo di evitare ogni forma di inquinamento ambientale e a provvedere a proprie cure e spese lo smaltimento di rifiuti derivanti dai lavori in discariche autorizzate secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Si dà atto che gli adempimenti a carico della Concessionaria sopra evidenziati, consentono di per sé la prevenzione e l'eliminazione di eventuali rischi da interferenza e non generano costi supplementari. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza di cui al presente articolo, determina grave inadempimento e, come tale, rappresenta causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.

In occasione di eventuali lavori straordinari, la Concessionaria dovrà predisporre i relativi piani operativi di sicurezza.

Art. 13 – Disciplina delle maestranze dei cimiteri

La Concessionaria ha l'obbligo di osservare e far osservare dai suoi operai le leggi, i regolamenti e le prescrizioni indicate dal competente Ufficio comunale, nonché di tenere un comportamento consono alla funzione e alle circostanze in cui si svolgono le attività del servizio, di dotare i dipendenti di un abbigliamento decoroso e uniforme. La Concessionaria dovrà fornire tutto il personale di idoneo cartellino di riconoscimento dotato di foto, il quale dovrà essere tenuto sempre ben visibile dal personale stesso.

La Concessionaria dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale tecnico idoneo, formato e informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità e in relazione ai lavori da eseguirsi.

La Concessionaria risponde dell'idoneità del personale incaricato dei lavori, nonché del suo equipaggiamento, soprattutto per quanto concerne il vestiario di lavoro e i dispositivi di protezione individuali (DPI) occorrenti. Il personale della Concessionaria dovrà essere formato, informato, addestrato circa l'esposizione specifica ai rischi del luogo di lavoro di che trattasi oltre che a quello principale elettrico. La Concessionaria curerà la formazione del personale relativamente agli atteggiamenti da tenere in conseguenza delle valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà a operare, che dovranno essere improntati alla massima riservatezza, correttezza formale, sobrietà e decoro.

Il Comune avrà diritto di inibire l'accesso al cimitero comunale a quei dipendenti della Concessionaria che contravvenissero alle norme dei Regolamento comunali, alle disposizioni degli Uffici comunali competenti e che comunque tenessero contegno scorretto e non conforme all'austerità del luogo. Il personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio dovrà essere sostituito su richiesta del Comune.

Al personale della Concessionaria addetto agli impianti elettrici sarà consentito il libero accesso nei cimiteri in qualunque momento, purché munito di tessera di riconoscimento.

Art. 14 - Garanzie

A garanzia degli obblighi assunti, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., la Concessionaria costituisce garanzia definitiva nella misura stabilita dallo stesso art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii..

Il Comune è autorizzato a prelevare dalla cauzione definitiva tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi della Concessionaria, per pagamento di eventuali penalità comminate, il rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto della Concessionaria a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal Capitolato, per danno o altro imputabili alla stessa Concessionaria.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione.

Art. 15 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

La Concessionaria è responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso il Comune che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, che dopo l'erogazione delle prestazioni, per colpa e negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio. Il Comune è, inoltre, esonerato da ogni responsabilità per la mancata osservanza dei termini della concessione.

La Concessionaria si impegna a tenere sollevata e indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi danno che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione a persone e cose: a tal fine, si impegna a consegnare alla stazione appaltante, alla firma del contratto, la propria polizza di RCT aziendale con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 oltre ad una cauzione mediante polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi contrattuali derivanti dalla gestione del servizio da svincolarsi 6 mesi dopo la scadenza contrattuale .

Art. 16 – Oneri e obblighi diversi a carico della Concessionaria

Fermo restando quanto specificato negli articoli precedenti, sono a carico della Concessionaria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune concedente, i seguenti oneri nessuno escluso, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di Concessione quanto se stabiliti o accresciuti successivamente:

- 1) tutte le spese dirette ed indirette, per beni di consumo o durevoli, personale, forza motrice, automezzi attrezzature ecc.,
- 2) tutte le spese inerenti le retribuzioni e assicurazioni sociali, prevenzione degli infortuni sul lavoro, derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro per il proprio personale;
- 3) tutte le spese derivanti dalla raccolta dei rifiuti prodotti nell'espletamento del servizio dallo stoccaggio degli stessi negli appositi contenitori e dal relativo smaltimento;
- 4) tutte le spese derivanti dalla raccolta e dal trasporto in discarica o ad altro impianto autorizzato, compreso il relativo conferimento del materiale di risulta derivanti da eventuali opere edili ecc.;
- 5) tutte le spese di acquisto, uso e manutenzione relative ad attrezzi, strumenti, utilizzo di nolo o mezzi meccanici, acquisto di materiali, anche di pulizia e quanto altro necessario per

la regolare esecuzione delle attività stesse;

6) tutte le spese necessarie per l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, ivi compresi i dispositivi di sicurezza collettiva e individuale, formazione e informazione per i lavoratori, ecc.;

7) l'obbligo di fornire e predisporre tutti gli stampati e moduli occorrenti all'esercizio del servizio;

8) l'onere delle spese di contratto come spese di registrazione, diritti e spese contrattuali ed ogni altra imposta inerente la concessione del servizio;

9) la Concessionaria è tenuta a adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le misure di sicurezza, nonché rispettare le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro; tutte le responsabilità civili e penali relative ai lavori, anche se eseguiti in economia, sono a completo carico della sola Concessionaria.

Art. 17 – Inadempienze e penali

Ove riscontrasse la violazione degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, il Comune provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata A/R. o PEC. La Concessionaria potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove, ad insindacabile giudizio del Comune, le controdeduzioni risultassero irrilevanti, saranno applicate le seguenti penalità:

a) € 50,00 per ogni giorno di ritardo del pagamento del canone;

b) € 50,00 per ogni utente rispetto al quale non sia stato completato l'attacco alla rete e non sia iniziato il servizio entro 15 giorni dal perfezionamento della richiesta di allaccio, purché l'utente stesso abbia soddisfatto tutte le condizioni dell'abbonamento comunicate al momento della sottoscrizione della richiesta;

c) € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi a carattere d'urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l'incolumità di addetti e/o cittadini;

d) € 10,00 per ogni lampada spenta o non riattivata entro 7 giorni lavorativi dalla segnalazione ed € 2 per ogni giorno di ulteriore ritardo;

e) € 150,00 riferito ad ogni mancata azione di segnalazione e protezione da adottare nel corso dell'esecuzione di lavori e che possono determinare pericolo per addetti o cittadini;

f) € 150,00 per ogni fatto di comportamento scorretto e discriminatorio verso gli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione, fatto salva l'azione che potrà essere intrapresa dall'utente medesimo e della quale risponde la Concessionaria.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

Il reiterato inadempimento della Concessionaria anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Capitolato, potrà comportare la risoluzione del contratto di concessione.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

1) arbitrario abbandono dei servizi oggetto della concessione;

2) in caso di scioglimento o cessazione dell'impresa Concessionaria o quando questa fosse dichiarata fallita;

3) mancato pagamento del canone di cui all'art. 7 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito e comunque trascorsi 90 (novanta) giorni dalle date di scadenza stabilite dall'art 7;

- 4) non reintegrazione della cauzione a seguito dell'incameramento parziale della cauzione;
- 5) grave e ripetuta inadempienza nelle attività e lavori di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti;
- 6) esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri;
- 7) esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente Capitolato;
- 8) in caso di cessione o sub-concessione di contratto non autorizzato dal Comune;
- 9) ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 19 – Vigilanza e controlli del Comune concedente

La Concessionaria riconosce al Comune il diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento in ordine a tutto le articolazioni dei servizi svolti: qualità, puntualità, accuratezza, regolarità, manutenzione.

In caso siano riscontrati inadempimenti, si procederà come previsto agli artt. 17 e 18.

Il Comune controlla:

- l'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
- il rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia;
- il rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

A richiesta del Comune concedente, la Concessionaria dovrà presentarsi, senza compenso, a tutti i controlli sui lavori. È facoltà del Comune chiedere documenti inerenti il personale impiegato il servizio affidato e di effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto degli impegni assunti e del regolare svolgimento dei servizi.

Art. 20 – Sub-concessione e sub-affidamento

È tassativamente vietata ogni qualsiasi forma di subappalto, sub-concessione, sub-affidamento, totale o parziale, se non preventivamente autorizzata dal Comune.

L'inadempienza di questa prescrizione sarà motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

Art. 21 - Controversie

Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, la Concessionaria non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni.

Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il foro di Monza.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi agli utenti del servizio di illuminazione votiva potranno essere

oggetto di trattamento informatico o manuale sia da parte dell'Amministrazione comunale che dalla Concessionaria, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, per i soli fini inerenti al contratto di fornitura del servizio.

Art. 23 – Automezzi e attrezzature

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato dovranno essere impiegati macchine, manufatti, attrezzature di lavoro, prodotti, DPI idonei, adeguati e non pericolosi.

Art. 24 – Trattamento e smaltimento dei rifiuti

La Concessionaria si assumerà tutti i rischi e gli oneri sia economici che amministrativi della gestione del servizio inerenti agli obblighi del trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno delle aree cimiteriali, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, e norme in materia ad esso collegate, nella sua qualità di produttore dei rifiuti medesimi quali prodotti del processo lavorativo inerente i servizi di cui al presente Capitolato.

Si precisa che il Comune concedente dichiara la propria intenzione di disfarsi dei rifiuti trattati nel presente articolo nel momento in cui questi vengono raccolti dalla Concessionaria che avrà in carico la classificazione del rifiuto.

Art. 25 - Oggetti rinvenuti

Qualunque oggetto, di qualsiasi tipo, che si rinvenisse all'interno del cimitero durante l'esecuzione delle attività di gestione e svolgimento del servizio dovrà essere consegnato al competente Ufficio comunale.

Art. 26 – Interruzione del servizio – Ripristino

La Concessionaria non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il Comune, nei casi d'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per cause dipendenti dal fornitore di energia elettrica e sempre che la sospensione del servizio non dipenda da morosità o da qualsiasi altra inadempienza della Concessionaria.

Art. 27 – Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.